

Prot. n. 23/10

Al Sindaco del Comune di Roma  
On. Gianni Alemanno  
Piazza del Campidoglio n. 1 – Roma 00186

All'Assessore alle Attività Produttive  
del Comune di Roma  
On. Davide Bordoni  
Via dei Cerchi n. 6 – 00186

Ai membri della Giunta del Comune di Roma  
Piazza del Campidoglio n. 1 – Roma 00186

Ai membri della Giunta e del Consiglio del Municipio di Roma XVII  
Circonvallazione Trionfale n. 19 – 00195 Roma

**Oggetto – Approvazione del progetto di riqualificazione di Piazzale Clodio come Piano di Localizzazione.**

Con deliberazione n. 133 del 12 maggio 2010 la Giunta Comunale ha approvato il progetto di riqualificazione di piazzale Clodio, definito nelle premesse <<*nodo nevralgico, in cui è stata riscontrata l'installazione di numerosi impianti pubblicitari*>> con <<*all'esito di sopralluoghi effettuati nel corso del mese di novembre 2009 ... una superficie totale ... superiore a mq. 600*>>.

Per tali ragioni il progetto, elaborato dal settore tecnico del Servizio Affissioni e Pubblicità come <<*specifico Piano di Localizzazione prot. n. 122 del 17 febbraio 2010*>>, prevede la sostituzione di tutti gli impianti presenti (che saranno <<*oggetto di separati procedimenti di ricollocazione in altre parti della città*>>), esclusivamente con 150 impianti parapetonali aventi un pannello pubblicitario su entrambi i fronti di mt. 1 x mt. 0,70, distanziati di un metro l'uno dall'altro e posizionati sul perimetro del parcheggio di piazzale Clodio e nella zona dei capolinea bus.

In tal modo la superficie complessiva destinata all'esposizione pubblicitaria si riduce dagli attuali mq. 658 a mq. 210, che in base all'allegato A alla delibera <<*sarà possibile suddividere in 3 lotti di 50 ciascuno (mq. 70) ai fini di successivi bandi di gara*>>.

Del progetto è stata data notizia sul sito ufficiale del Comune con una news del 13 maggio 2010 dal titolo "Piano Regolatore della Pubblicità, la prima sperimentazione a piazzale Clodio", in cui si afferma che <<*la Giunta comunale ha approvato il Piano di Localizzazione di piazzale Clodio, presentato dall'Assessore alle Attività Produttive Davide Bordoni*>> e che <*nella definizione del Piano Regolatore della Pubblicità, l'Amministrazione capitolina si*



**V.A.S.**

Associazione  
Verdi Ambiente e Società  
ONLUS

## **CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA**

Via Orte n. 12 - 00189 Roma  
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014  
E-mail [vas.roma@alice.it](mailto:vas.roma@alice.it)

*avvale del contributo di idee e proposte dei comitati e associazioni di cittadini che, all'inizio di maggio, hanno presentato una delibera di iniziativa popolare sull'impiantistica pubblicitaria>>.*

Dal momento che il sottoscritto ha collaborato alla stesura del testo sia della delibera di iniziativa popolare che della sua relazione illustrativa, a nome di VAS intende portare (anche e soprattutto ai sensi dell'art. 9 della legge n. 2421/1990) un contributo di idee e proposte anche al progetto di cui all'oggetto. con le seguenti osservazioni sotto il profilo sia del metodo che del merito.

Sul piano del metodo che è stato seguito si fa preliminarmente presente la contraddizione che si rileva tra la premessa ed il dispositivo della deliberazione n. 133/2010.

Nelle premesse viene dichiarato infatti che <<nelle more dell'approvazione del Piano Regolatore degli impianti e dei piani di localizzazione si è ritenuto necessario ed opportuno attivare un percorso, a titolo sperimentale,>> lasciando così intendere che debbono essere a tutt'oggi ancora approvati sia il Piano Regolatore degli impianti che i Piani di Localizzazione, fra cui quindi non dovrebbe rientrare il progetto di riqualificazione in oggetto che invece la delibera approva espressamente come <<Piano di Localizzazione di piazzale Clodio>> <<quale modello a titolo sperimentale>> ai sensi dell'art. 19 del Regolamento vigente così come modificato con delibera n. 37/2009.

L'art. 19 del nuovo Regolamento detta i criteri di redazione tanto del Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari (che ai sensi del 1° comma deve essere approvato dal Consiglio Comunale) quanto dei Piani di Localizzazione (che invece ai sensi del 2° comma <<sono approvati dalla Giunta, sentito il parere dei Municipi>>).

L'articolo non precisa il rapporto che c'è tra i due strumenti e che dovrebbe essere ad ogni modo uguale a quello che esiste sul piano urbanistico tra il Piano Regolatore Generale (definito ora anche Piano Urbanistico Comunale Generale - PUCG) ed i Piani Particolareggiati: ne deriva che i Piani di Localizzazione dovrebbero essere approvati dalla Giunta solo dopo l'approvazione del Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari.

**Comunque sia, la questione al momento è stata risolta dal 7° comma dell'art. 34 del nuovo Regolamento, che ha dettato le norme transitorie e dispone testualmente che <<in fase di applicazione del presente regolamento, i Piani di localizzazione di cui all'art. 19, comma 1bis (= attuale comma 2, ndr.), sono deliberati insieme con il Piano di cui all'articolo 19, comma 1, previo parere del Municipio competente, che lo esprime entro 30 giorni dalla comunicazione relativa>>.**

**Ne deriva in conclusione che il Piano di Localizzazione di Piazzale Clodio presenta dei vizi di legittimità per il mancato rispetto non solo del suddetto comma 7 dell'art. 34 del Regolamento, ma anche del 2° comma dell'art. 19, dal momento che nelle premesse della delibera non viene citata l'acquisizione del parere del Municipio di Roma XVII, che quindi non dovrebbe essere stato ufficialmente sentito.**

2

Associazione  
Verdi Ambiente e Società  
ONLUS  
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione  
ambientale riconosciuta  
dal Ministero dell'Ambiente  
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma  
Tel. 06 360 81 81  
Fax 06 360 81 827

[vas@vasonline.it](mailto:vas@vasonline.it)  
[www.vasonline.it](http://www.vasonline.it)

C.F. 97078560584  
P.IVA 06319301005  
C/c postale n. 87728002  
C.c. bancario n. 5591/30  
c/o Banca di Roma I 18  
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma  
ABI 3002 CAB 03264

Ai due suddetti vizi di legittimità si aggiungono le ulteriori seguenti difformità che si rilevano nella procedura seguita sul piano sia del metodo che del merito.

1 – Ai sensi del 1° comma dell'art. 6 del Regolamento <<la superficie espositiva complessiva massima dei mezzi pubblicitari ... è determinata dall'applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 20 per la redazione del Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari>>: ne deriva che anche per la determinazione della superficie espositiva complessiva di piazzale Clodio dovrebbero essere rispettati i criteri dettati per la redazione del Piano Regolatore, che risultano essere stati adottati, ma non rispettati del tutto.

**Nella deliberazione di Giunta n. 133/2010, così come nell'allegato A, non c'è alcun cenno ai suddetti criteri: l'allegato A precisa soltanto che <<la metodologia di intervento .. è derivata dai condizionamenti imposti dalla situazione stradale (esiti della viabilità esistente), dalle esigenze di circolazione del traffico, della sosta organizzativa di auto private e di automezzi delle linee pubbliche, nonché dalla vigente normativa regolamentare in materia di Affissioni e pubblicità (Del. C.C. n° 37/2009)>>, non meglio specificata.**

Per la redazione del Piano Regolatore (e di conseguenza anche per ogni Piano di Localizzazione) gli articoli 19 e 20 del Regolamento dettano 5 criteri relativi alla:

- A) classificazione del territorio;
- B) classificazione della rete stradale;
- C) modalità di progettazione dell'esposizione pubblicitaria;
- D) indici di affollamento;
- E) uso di componenti e complementi di arredo urbano;
- F) tipi e formati ammessi.

Riguardo alla classificazione del territorio in zone omogenee nel rispetto del nuovo Piano Regolatore Generale vigente, piazzale Clodio rientra nella "Città Storica".

Riguardo alla classificazione della rete stradale secondo il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), piazzale Clodio dovrebbe rientrare nelle strade urbane di scorrimento (così classificate ai sensi della lettera D del 2° comma dell'art. 2 del D.Lgs. n. 285/1992) o tutt'al più nelle strade urbane di quartiere (lett. E).

La suddivisione del territorio comunale in zone omogenee (nel caso "Città Storica") e le caratteristiche tecniche della rete stradale (nel caso di scorrimento o di quartiere) sono in rapporto agli indici di affollamento, che concorrono a stabilire assieme al rapporto tra lo sviluppo lineare totale degli impianti e lo sviluppo lineare della strada: non è dato di sapere se l'indice di affollamento di piazzale Clodio sia stato stabilito nel totale rispetto di tutti e tre i suddetti rapporti.

Riguardo alle modalità di progettazione dell'esposizione pubblicitaria, che può essere unitaria o regolamentata, sembra essere stata adottata una progettazione regolamentata,



**V.A.S.**

Associazione  
Verdi Ambiente e Società  
ONLUS

## **CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA**

Via Orte n. 12 – 00189 Roma  
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014  
E-mail [vas.roma@alice.it](mailto:vas.roma@alice.it)

proprio perché <<volta .. ad attribuire quantità di superficie pubblicitaria predeterminata mediante l'applicazione degli indici di affollamento di cui alla lettera D)>>.

Riguardo agli indici di affollamento, che esprimono il rapporto tra lo sviluppo lineare totale degli impianti, con riferimento a ciascuna faccia espositiva (di mt. 450 x 2 = 900 nel caso dei parapetonali di piazzale Clodio) e lo sviluppo lineare della strada, il valore dello sviluppo totale lineare va moltiplicato per 2.

Per la città storica con progettazione regolamentata <<gli indici massimi di affollamento sono così determinati in base alla seguente classificazione stradale:

- *Strade IQ: indice di affollamento del 25%;*
- *Strade Q/IZ: indice di affollamento del 20%>>.*

La lunghezza di piazzale Clodio verificata mediante Google Maps sembra essere intorno ai 350 metri, per cui l'indice di affollamento con 150 parapetonali oscillerebbe intorno al 20% e sembrerebbe pertanto rispettato dal Piano di Localizzazione.

Riguardo all'uso di componenti e complementi di arredo urbano, la lettera a) del punto 4) del 1° comma dell'art. 20 del Regolamento prevede le <<transenne parapetonali, anche in sequenza tra loro, ove non in contrasto con il codice della strada, a condizione che siano distanziate almeno di 1 metro l'una dall'altra e di formato non superiore a metri 1,00 x 0,70>>. Sotto questo aspetto la deliberazione n. 133/2010 appare conforme al dettato regolamentare.

Il suddetto punto 4) stabilisce che anche le transenne parapetonali debbono essere <<impianti di pubblica utilità e di pubblico servizio conformemente alle prescrizioni di dettaglio fissate con provvedimento deliberativo della Giunta in pendenza di approvazione dei piani>>: sotto quest'altro aspetto la deliberazione n. 133/2010 appare conforme solo in parte al suddetto dettato regolamentare, dal momento che non si è in tal caso in pendenza di approvazione dei piani perché la prescrizione di dettaglio di impianti parapetonali è stata data proprio nell'ambito di uno specifico Piano di Localizzazione.

Riguardo ai tipi e formati ammessi, sono previsti (e quindi confermati) anche i parapetonali da mt. 1,00 x 0,70.

2 – Come già precedentemente detto, l'allegato A precisa che la metodologia di intervento è derivata dalla vigente normativa regolamentare in materia di Affissioni e Pubblicità, che non è stata però meglio specificata e non poteva essere comunque un Piano di Localizzazione approvato senza la contestuale e preventiva approvazione del Piano Regolatore, nelle more della quale si poteva tutt'al più procedere in modo diverso, ma sempre nel rispetto delle disposizioni del Regolamento.

Il comma 13 dell'art. 34 del Regolamento, relativo alle norme transitorie, testualmente recita: <<fino all'entrata in vigore dei Piani di cui all'art. 19, allo scopo di armonizzare l'impiantistica pubblicitaria esistente e conseguentemente migliorare il decoro urbano, è



**V.A.S.**

Associazione  
Verdi Ambiente e Società  
ONLUS

## **CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA**

Via Orte n. 12 - 00189 Roma  
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014  
E-mail [vas.roma@alice.it](mailto:vas.roma@alice.it)

*consentito richiedere l'accorpamento e la trasformazione di più impianti già esistenti aventi formato diverso in nuovi impianti tutti del medesimo formato. La richiesta è consentita a condizione che il numero delle autorizzazioni e/o concessioni ed i relativi metri quadrati di esposizione pubblicitaria risultanti dagli accorpamenti e dalle trasformazioni siano uguali o inferiori a quelli originari. Non sono ammesse ricollocazioni e/o spostamenti degli impianti interessati. Le richieste devono riguardare solo gli impianti già autorizzati all'esito della procedura di riordino>>.*

Allo scopo dichiarato di armonizzare l'impiantistica pubblicitaria esistente e di migliorare conseguentemente il decoro urbano di piazzale Clodio, l'amministrazione comunale avrebbe potuto applicare il suddetto disposto regolamentare, richiedendo direttamente lei a tutte le ditte titolari dei 658 mq. di facciate pubblicitarie esistenti su piazzale Clodio di accorpare i rispettivi impianti e di trasformarli in nuovi impianti parapetonali di complessivi mq. 210.

Con il procedimento che è stato invece seguito sono stati concessi alla stesse ditte <<separati procedimenti di ricollocazione in altre parti della città>> dei 658 mq. di esposizione pubblicitaria attualmente esistente su piazzale Clodio.

In tal modo non solo viene ad essere ulteriormente peggiorato il decoro urbano in quelle parti della città in cui verranno ricollocati gli attuali impianti di piazzale Clodio (per lo più di mt. 4 x 3), mantenendo così l'illecito sfondamento del tetto massimo complessivo delle 7.00 facciate previsto dal 1° comma dell'art. 34 del Regolamento, ma viene di fatto aumentato il mercato delle affissioni con 210 mq. messi a disposizione di coloro che si aggiudicheranno i rispettivi bandi di gara relativi ai 3 lotti di 50 ciascuno (mq. 70).

3 - Sempre con lo scopo dichiarato di armonizzare l'impiantistica pubblicitaria esistente e di migliorare conseguentemente il decoro urbano, ma pur sempre nel rispetto delle disposizioni del Regolamento, l'amministrazione comunale si sarebbe potuta avvalere dell'ultimo periodo della lettera D) del 1° comma dell'art. 20 che testualmente recita: <<nell'ambito dei Piani di localizzazione potrà essere distribuita fino al 30 per cento della superficie espositiva lungo viabilità diversa e immediatamente adiacente a quella stabilita dal Piano regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari, secondo criteri specifici di ottimizzazione dell'esposizione pubblicitaria>>.

In applicazione del suddetto dettato regolamentare, il 30% dei 658 mq. di superficie espositiva esistente su piazzale Clodio (pari a 197,40 mq.) poteva essere distribuito lungo la viabilità immediatamente adiacente solo momentaneamente, per il tempo cioè necessario a stabilire definitivamente tale viabilità attraverso il Piano Regolatore, nelle more della approvazione del quale l'amministrazione comunale avrebbe potuto sfruttare anche il combinato disposto con il comma 13 dell'art. 34 del Regolamento,

5

Associazione  
Verdi Ambiente e Società  
ONLUS  
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione  
ambientale riconosciuta  
dal Ministero dell'Ambiente  
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma  
Tel. 06 360 81 81  
Fax 06 360 81 827

[vas@vasonline.it](mailto:vas@vasonline.it)  
[www.vasonline.it](http://www.vasonline.it)

C.F. 97078560584  
P.IVA 06319301005

C/c postale n. 87728002

C.c. bancario n. 5591/30  
c/o Banca di Roma I 18  
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma  
ABI 3002 CAB 03264



**V.A.S.**  
Associazione  
Verdi Ambiente e Società  
ONLUS

## **CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA**

Via Orte n. 12 – 00189 Roma  
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014  
E-mail [vas.roma@alice.it](mailto:vas.roma@alice.it)

**trasformando il rimanente 70% dei medesimi 658 mq. nei complessivi 210 mq. dei 150 impianti parapedonali, senza quindi alcun aumento della esposizione pubblicitaria sul mercato, perché di fatto si sarebbe passati dagli attuali 658 mq. a circa 400 mq. (210 mq. di parapedonali + 197,40 mq. = 407,40 mq.).**

4 – In occasione dell'incontro del 31 marzo 2010 da lui stesso voluto, il Direttore del Servizio Affissioni e Pubblicità Dott. Francesco Paciello ha fatto sapere che alla scadenza del 31 dicembre 2010 di tutte le autorizzazioni/concessioni (fissata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 426/2004) non è seguito nessun rinnovo, con la finalità dichiarata di demandare al Piano Regolatore delle Affissioni il compito di confermare o meno tutte le attuali collocazioni degli impianti installati sul territorio del Comune di Roma.

**Ne deriva che dal 1 gennaio 2010 tutti gli impianti già installati a Roma sono di per sé “abusivi” ai sensi del 2° comma dell’art. 1 del nuovo Regolamento in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2009, perché <<in difetto o in violazione della prescritta autorizzazione>>.**

**Sotto questo aspetto, nelle more del Piano Regolatore, allo scopo sempre dichiarato di armonizzare nell'immediato l'impiantistica pubblicitaria esistente e di migliorare conseguentemente il decoro urbano, l'amministrazione comunale è nel pieno diritto di pretendere quanto meno la rimozione di qualsiasi impianto pubblicitario di cui la ditta titolare non può più rivendicare alcun “diritto acquisito”.**

**Ai sensi infatti dell’art. 10 del Regolamento <<le autorizzazioni all’esposizione di pubblicità con mezzi privati e le locazioni di impianti e altri beni comunali utilizzati per il medesimo fine hanno durata pari a cinque anni rinnovabili per una sola volta per altri cinque anni; in ogni caso, non vi è obbligo, da parte del Comune, di disdetta o altra formalità alla scadenza del secondo quinquennio>>.**

**In forza della suddetta disposizione il Servizio Affissioni e Pubblicità può e deve pretendere la rimozione di tutti gli impianti di cui al 31 dicembre 2010 si sia verificata la scadenza del 2° quinquennio, ivi compresi anche quelli di piazzale Clodio che si vorrebbe invece rilocalizzare con separati procedimenti, condizionando così le scelte del futuro Piano Regolatore.**

5 – In conclusione, pur condividendo la bontà dello scopo del Piano di Localizzazione di piazzale Clodio ed apprezzando (ma solo in termini numerici quantitativi e non qualitativi) la oggettiva riduzione della superficie pubblicitaria complessiva, si deve tuttavia rilevare come questo modo di pianificare l’esposizione pubblicitaria della capitale non appaia del tutto ortodosso, perché va dal particolare al generale, assumendo scelte irreversibili che andranno a condizionare fortemente quelle che

6

Associazione  
Verdi Ambiente e Società  
ONLUS  
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione  
ambientale riconosciuta  
dal Ministero dell’Ambiente  
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma  
Tel. 06 360 81 81  
Fax 06 360 81 827

[vas@vasonline.it](mailto:vas@vasonline.it)  
[www.vasonline.it](http://www.vasonline.it)

C.F. 97078560584  
P.IVA 06319301005  
C/c postale n. 87728002  
C.c. bancario n. 5591/30  
c/o Banca di Roma I 18  
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma  
ABI 3002 CAB 03264

spettano invece al futuro Piano Regolatore, non solo riguardo a piazzale Clodio: la news del Comune del 13 maggio 2010 riporta infatti una dichiarazione dell'Assessore On. Davide Bordoni secondo cui *<<contiamo comunque di estendere l'esperimento ad altre zone nevralgiche della città>>*.

Le "regole" di una corretta esposizione pubblicitaria della capitale debbono essere dettate dal Piano Regolatore che si ritiene debba essere redatto nel pieno rispetto dei criteri fissati dal Regolamento, una volta che sarà stato modificato ed integrato con i "correttivi" che si intendono apportare con la delibera di iniziativa popolare.

Per tutte le ragioni sopra esposte si chiede alle SS. LL. ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, di voler accertare la fondatezza dei suddetti vizi di legittimità ed in caso affermativo di voler disporre l'immediato annullamento della deliberazione n. 133 del 12.5.2010 nell'esercizio del potere di autotutela sancito dall'art. 97 della Costituzione.

Si resta in attesa di un sollecito riscontro scritto in merito, che si richiede ai sensi degli articoli 2, 3 e 9 della legge n. 241/1990.

Distinti saluti.

Il Responsabile  
Dott. Arch. Rodolfo Bosi

Roma, 25 maggio 2010

7